

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL 18 GIUGNO 2015

Alle ore 15.45 del 18 giugno dell'anno duemilaquindici, nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, sono presenti i Signori:

AVV. GIANLUCA CALVIERI	Presidente
AVV. FRANCESCO VANTAGGIATO	Consigliere Segretario
AVV. DELIA ADRIANI	Consigliere Tesoriere
AVV. ANDREA ANNIBALI	Consigliere
AVV. VITTORIO BETTI	“
AVV. MASSIMO BRAZZI	“
AVV. CRISTINA CASTELLANO	“
AVV. SILVIA CEPPI	“
AVV. PIER PAOLO DAVALLI	“
AVV. FRANCESCO GATTI	“
AVV. LUCA GENTILI	“
AVV. EGIDIA GUARDUCCI	“
AVV. PAOLA MARGIACCHI	“
AVV. LAURA MARIANI MARINI	“
AVV. GABRIELE MINELLI	“
AVV. MICHELE NANNARONE	“
AVV. MARCO PIAZZAI	“
AVV. AURELIO PUGLIESE	“
AVV. STEFANO TENTORI MONTALTO	“
AVV. MARIA CRISTINA VOLPI	“

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Avv.ti Pierluigi Vossi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri presenti, alle ore 15,45 dichiara aperta la seduta.

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente.

RELAZIONE ATTIVITA' DELLA VIII COMMISSIONE CANCELLAZIONE E REVISIONE ALBO

Il Consiglio ratifica l'attività svolta da detta Commissione.

DOMANDA DELLA DOTT.SSA (omissis) PER L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI STABILITI ex ART. 6 D.LGS. n. 96/2001 IN VISTA DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI DEGLI UFFICI LEGALI ISTITUITI PRESSO GLI ENTI PUBBLICI PREVISTO DALL'ART. 23 DELLA L. n. 240/2012.

Il Consiglio dell'Ordine

- esaminata la domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di

Perugia Stabiliti in vista della iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 23 della l. n. 240/2012 della Dott.ssa (omissis) della e la documentazione agli atti;

- visto il preavviso di rigetto del 17.4.2015 notificato alla istante;
 - visto il parere reso *pro veritate* dall'Avv. (omissis) 24.4.2015, per incarico della richiedente;
 - valutate le risultanze dell'audizione dell'istante del 19.5.2015, nel corso della quale la richiedente ha precisato che la propria richiesta deve intendersi anche ai sensi dell'art. 23 della legge professionale;
 - visto il parere *pro veritate* reso dall'Avv. (omissis) 12.6.2015, per incarico del C.O.A.;

considerato che

- la Dott.ssa (omissis) è dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di (omissis) con qualifica D3;
- il rapporto di pubblico impiego intercedente tra la Dott.ssa (omissis) e il Comune di (omissis) costituisce motivo di incompatibilità all'esercizio, da parte della istante, della professione forense ex art. 18, lett. d) della l. 31.12.2012, n. 247, e, quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. 2.2.2001, n. 96, osta all'accoglimento della istanza di iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti dell'Albo degli Avvocati di Perugia, svolta dalla richiedente con la propria domanda originaria;

rilevato che

- l'art. 23 della l. 23 dicembre 2012, n. 247, dispone testualmente che: *“Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, **gli avvocati** degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, **ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.** L'iscrizione nell'elenco e' obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro e' garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato”*;
- gli Avvocati stabiliti, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 2 febbraio 2012, n. 96, devono agire d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con titolo di Avvocato, il quale assicura i rapporti con l'Autorità adita o procedente, e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalla normativa vigente. Pertanto, come ritenuto anche dal CNF, l'Avvocato Stabilito

possiede uno *status* limitato, rispetto a quello dell'Avvocato Ordinario o Integrato, “richiedendosi per lo svolgimento di attività giudiziale un'integrazione di poteri, realizzato con l'affiancamento a professionista abilitato” [...] e, quindi, “esplicherebbe una difesa limitata” (CNF, parere 21.5.2014, n. 39);

- lo *status* limitato dell'Avvocato stabilito, come puntualmente rilevato nel parere reso dall'Avv. (omissis) che si condivide pienamente, risulta incompatibile rispetto ai requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Avvocato prescritti dalla legislazione vigente per l'iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici. Pertanto, come evidenziato nell'elaborato del predetto professionista, la prospettazione offerta dalla Dott.ssa (omissis), costituisce una forzatura del sistema, ben potendo l'istante legittimamente intraprendere il percorso delineato dal d.lgs. n. 206/2007, sottoponendosi alla prova attitudinale presso il CNF;

rilevato altresì che

- l'incarico di posizione organizzativa conferito alla Dott.ssa (omissis) dal Comune di (omissis) con determina 23.2.2015 per la reggenza del Servizio di Avvocatura Interna comunale è anche limitato nel tempo (31.12.2016). Di conseguenza, nel caso di specie, difetterebbe anche l'ulteriore requisito prescritto dall'art. 23 della l. n. 240/2012 della “stabilità” nella trattazione degli affari dell'ente comunale (in questi termini, cfr. *Cass. siv., sez. un., 25.11.2008, n. 28049*).

DELIBERA

il rigetto della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati di Perugia di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 96/2001 e/o nell'elenco speciale previsto dall'art. 23 della l. n. 240/2012 della Dott.ssa (omissis).

Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso al CNF entro il termine di 20 giorni dalla sua notificazione.

Si comunichi all'interessata unitamente al parere oggetto dell'istanza di accesso agli atti.

COMMISSIONE MANUTENZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il Consigliere Avv. Paola Margiacchi riferisce in merito alla riunione della Commissione Manutenzione Palazzo di Giustizia tenutasi in data 17/6/2015.

Riferisce il Consigliere Margiacchi circa le problematiche affrontate nel corso della riunione della Commissione Manutenzione. Il Consiglio ne prende atto.

RICORSO AL TAR DELL'AVV. (omissis) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO 10.4.2015 DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'INTERESSE DI (omissis)

Il Consiglio, con l'astensione dell'Avv. Michele Nannarone e dell'Avv. Pier Paolo Davalli, delibera di affidare l'incarico di resistere nel giudizio promosso dall'Avv. (omissis) innanzi al TAR l'Avv. (omissis). Il Consiglio dà mandato al Presidente di incaricare la Segreteria di inoltrare a tutti i Consiglieri la copia del ricorso e di informare il professionista incaricato della sua designazione.

INVITO PER IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DA PARTE DELLA DR.SSA (omissis) ALL'ASSEMBLEA DISTRETTUALE ANM PREVISTA PER IL 23/6/2015 ORE 12

Il Consiglio delega a partecipare il Presidente, i Consiglieri Francesco Vantaggiato, Delia Adriani, Paola Margiacchi, Egidia Guarducci.

INVITO DEL SINDACO AVV. (omissis) PER LA PRESENTAZIONE DI "(omissis)" – Perugia, 20 giugno 2015.

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Delia Adriani.

OFFERTA CONVENZIONE (omissis)

Il Consiglio ne dispone la pubblicazione dell'offerta sul sito istituzionale.

Il presente verbale è composto di n. 4 pagine, letto e sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario sarà conservato a cura della Segreteria tra i verbali del Consiglio dell'Ordine al n. 13 quadriennio 2015-2018.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Francesco Vantaggiato

IL PRESIDENTE

Avv. Gianluca Calvieri